

Sentenza n. 339 del 16 luglio 2020
Commissione Tributaria Provinciale Cagliari, Sez. III

ha emesso la seguente
SENTENZA

- sul ricorso n. 132/2019 depositato il 22/02/2019
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TOSAP 2017
contro:
A. SPA
difeso da:
xxxxx
proposto dai ricorrenti:
xxxxx.
difeso da:
xxxx
xxxx
difeso da:
xxxx
xxxx

FATTO

Con il ricorso in esame (R.G. n. 132/2019), M.M. chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento notificatogli il 28 luglio 2017, con il quale la A. S.p.A., società concessionaria del Comune di Quartu Sant'Elena, ha rideterminato la TOSAP dovuta dall'odierno ricorrente, per l'occupazione del posteggio assegnato per il mercato settimanale, per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2017. In particolare, la concessionaria ha rideterminato la TOSAP applicando la tariffa piena, invece della tariffa ridotta del 50% prevista dall'art. 45 del D.Lgs. n. 507 del 1993 per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, sull'assunto che l'agevolazione sarebbe applicabile solo se l'operatore paghi l'intera tassa entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

Avverso l'accertamento, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 45, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 507 del 1993, i quali prevedono la riduzione del 50% della tariffa per occupazioni temporanee sia quando l'occupante rivesta la qualifica soggettiva di venditore ambulante (quale è il ricorrente), sia per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese, previa stipula di una convenzione con il Comune. Le richiamate norme di agevolazione non potrebbero essere disapplicate nemmeno in caso di omesso o ritardato pagamento del tributo, eventi che farebbero sorgere l'obbligo di pagare interessi e sanzioni, ma non farebbe venire meno l'agevolazione.

Si è costituita in giudizio la società A. S.p.A., chiedendo che il ricorso sia respinto.
All'udienza pubblica del 30 settembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

In linea di fatto, occorre premettere che il ricorrente non ha adempiuto all'obbligo di pagamento della tassa per l'occupazione temporanea per l'anno 2017, né all'atto della stipula della convenzione né successivamente.

In linea di diritto, è sufficiente osservare che nella convenzione stipulata con il Comune di Quartu, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1993, riportata nell' "avviso di scadenza" emesso dalla concessionaria il 2 gennaio 2017, era previsto che la riduzione della tariffa del 50% sarebbe stata applicata solo se il versamento fosse stato effettuato entro i termini indicati nel medesimo avviso (che articolava il versamento della TOSAP 2017 in quattro rate).

Considerato che, come si è veduto, il ricorrente non ha provveduto al pagamento del dovuto entro i termini indicati, ne deriva come conseguenza che la riduzione invocata non è applicabile.

Ne deriva, altresì, che sono dovuti anche sanzioni e interessi, come per legge.

Il ricorso, in conclusione, va respinto.

La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione Terza, pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore di A. S.p.A., che liquida in complessivi Euro 800,00 (ottocento/00).

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2019, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione Terza.